

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1840-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE PINTO Michele)

Comunicata alla Presidenza il 10 febbraio 1987

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Avanzamento al grado di tenente colonnello degli ufficiali del
Corpo degli agenti di custodia che rivestono il grado di maggiore
da sei anni

d'iniziativa dei senatori PINTO Michele, GOZZINI, PATRIARCA,
RUFFINO, COLELLA, FALLUCCHI, DI LEMBO, GALLO e VASSALLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1986

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, con la legge 2 dicembre 1985, n. 603, l'organico degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia fu determinato in 56 unità.

Questo numero così ridotto ha permesso ad un solo tenente colonnello, con anzianità di 4 anni nel grado, di raggiungere il grado di colonnello. Così come 5 maggiori con una anzianità di 3 anni sono stati promossi tenente colonnello. Intanto 7 maggiori, con eguale anzianità di servizio, non hanno potuto raggiungere la promozione al grado superiore a causa di sbarramenti nella progressione di carriera.

Il Senato della Repubblica già ha affrontato in altra occasione il problema relativo al giusto avanzamento dei suddetti 7 maggiori impegnando il Governo per la soluzione legislativa del problema con l'ordine del giorno n. 0/1452/1/2-Pinto (9/1452/1) presentato in Assemblea dalla Commissione giustizia approvato all'unanimità nella seduta del 7 febbraio 1986.

Senza attendere però l'iniziativa del Governo, un gruppo di senatori, per non protrarre più oltre una situazione ingiusta, formulò il disegno di legge n. 1840 che prevede nell'articolo unico che « gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia che rivestono il grado di maggiore e che nel grado, hanno maturato un'anzianità di 6 anni, vengono promossi al grado superiore, in soprannumero ».

Per completezza, va aggiunto che la Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, ha espresso parere contrario in quanto il testo reca sicuramente maggiori oneri — non quantificati nè coperti sotto il profilo finan-

ziario — a seguito del fatto che la promozione prevista dal provvedimento rende libero un numero corrispondente di posti nel grado attuale rivestito dagli interessati al disegno di legge, con un effetto a scalare che ha dimensioni finanziarie delle quali occorre tenere conto e in ordine alle quali il testo non reca alcun riferimento.

Si è reso così indispensabile accertare l'onere finanziario complessivo conseguente all'attuazione del provvedimento, onere che da informazioni assunte presso il Ministero di grazia e giustizia ammonta a lire 3 milioni 68.683, precisandosi ulteriormente che non possono verificarsi altri effetti a scalare a dimensioni finanziarie in quanto coloro che dovrebbero beneficiarne, e cioè i tenenti, non potranno accedere al grado di capitano non possedendone i requisiti necessari in termini di anzianità di servizio.

In considerazione poi della particolare esiguità della spesa rispetto alla dotazione del competente capitolo di bilancio (lire 583 miliardi per l'anno 1987) si è ritenuto di formulare un emendamento col quale l'onere anzidetto è posto a carico del capitolo 2006 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1987 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Governo ha espresso su tale emendamento pieno assenso, anche relativamente ai risvolti di indole finanziaria, da che la Commissione ha conferito al relatore il mandato di riferire positivamente all'Assemblea sul disegno di legge, che pertanto il relatore raccomanda all'approvazione del Senato.

PINTO Michele, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore DE CINQUE)

19 novembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter*.

Dissentono da tale parere i rappresentanti del Gruppo comunista.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COVI)

18 novembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario in quanto il testo reca sicuramente maggiori oneri — non quantificati nè coperti sotto il profilo finanziario — a seguito del fatto che la promozione prevista dal provvedimento rende libero un numero corrispondente di posti nel grado attualmente rivestito dagli interessati al disegno di legge, con un effetto a scalare che ha dimensioni finanziarie delle quali occorre tener conto e in ordine alle quali il testo non reca alcun riferimento.

DISEGNO DI LEGGETESTO DEI PROPONENTI
—

Art. 1.

1. Gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia che rivestono il grado di maggiore e che, nel grado, hanno maturato un'anzianità di sei anni, vengono promossi al grado superiore, in soprannumero.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGETESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
—

Art. 1.

1. *Identico.*

Soppresso.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della legge, valutato complessivamente in lire 3.100.000 annue, si provvede a carico del capitolo 2006 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1987 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.